

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 17/12/2025

FATTO

La ricorrente, titolare di due contratti di prestito rimborsabili mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, il primo, e della pensione il secondo - stipulati in data 12 dicembre 2018 (n. ***645) e 13 ottobre 2020 (n. ***712), nonché estinti anticipatamente in base ai rendiconti emessi dalla convenuta, rispettivamente, in data 26 ottobre 2020 e 14 novembre 2024 - lamenta il diniego al rimborso dei costi dei finanziamenti corrisposti in unica soluzione in fase di somministrazione del capitale e non maturati. Insoddisfatta dell'esito del reclamo, con ricorso all'Arbitro l'istante chiede di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione divenuti privi di giustificazione causale, da calcolarsi in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, quantificati in complessivi € 659,75 con riferimento al contratto n. ***645 ed € 910,00 in relazione al rapporto n. ***712, oltre interessi legali; in subordine chiede che le voci di costo up-front vengano rimborsate secondo il criterio della "curva degli interessi". La ricorrente invoca altresì: la retrocessione delle rate "eventualmente versate in data successiva all'estinzione" o, comunque, in eccedenza; la refusione delle spese di assistenza professionale nella misura di euro 200,00.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alla domanda della ricorrente deducendo: la validità dell'art 6 bis del D.P.R. 180/1950 che ingenera in capo agli enti finanziatori il "*legittimo affidamento*" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi up front e costi recurring; che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 09/02/2023, ha affermato che "[l]'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del

credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”, precisando che la differenza rispetto ai principi della sentenza Lexitor è solo di “contesto” e non di “merito”; che i conteggi estintivi emessi a valere sui rapporti oggetto di vertenza sono stati elaborati in conformità a quanto previsto dai relativi contratti, le cui clausole sono state approvate dal cliente stesso (cita Trib. di Milano, sent. n. 3766/2022, Trib. di Asti, sent. n. 255/2020); che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha statuito che “*i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva*”; pertanto, ogni domanda di rimborso di commissioni, non soddisfatta neppure dal soggetto con cui è stato sottoscritto il contratto, non potrà che essere rivolta nei confronti dello Stato Italiano. Pertanto chiede che “*sia dichiarata l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso*”.

DIRITTO

La ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione pro-quota dei costi di due finanziamenti a consumatori anticipatamente estinti rispetto alla scadenza convenuta in origine, ex art. 125-sexies, Tub.

Con riferimento ai contratti stipulati – come nella specie – prima dell'entrata in vigore (25 luglio 2021) del decreto “Sostegni-bis” (convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021) che ha modificato l'articolo 125-sexies, TUB, occorre richiamare il costante orientamento di questo Arbitro in virtù del quale: in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; l'importo da rimborsare relativamente ai costi recurring è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'ammontare di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, Lexitor) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Nel tratteggiato contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva”. Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata con un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio

degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ciò osservato, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”). Il delineato quadro giuridico in cui la vertenza si colloca trova conferma nel disposto dell’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che in sede di erogazione del prestito n. ***645, l’intermediario ha posto a carico della cliente gli importi di € 550,00 a titolo di *costi istruttoria* ed € 465,00 a titolo di *costi intermediario del credito*, rilevanti ai fini della decisione. Con riguardo al finanziamento n. ***712, similmente risultano trattenuti gli importi di € 550,00 a titolo di *costi istruttoria* ed € 1.495,20 a titolo di *costi intermediario del credito*.

Con riferimento alla quota delle spese di istruttoria applicate in relazione ai due contratti, il tenore delle prestazioni contemplate nella descrizione delle relative clausole determinative (cfr. sezione n. 3.1 del modulo Secci), induce a ravvisare la natura recurring di tali voci di spesa, che remunerano, tra l’altro, cumulativamente le attività di “Raccolta dati, documentazione e loro archiviazione” espletate durante lo svolgimento del rapporto; sicchè questi devono essere rimborsati alla cliente in proporzione (lineare) al periodo di dilazione non usufruito (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 12342/2023). Medesimo diritto restitutorio sussiste (sebbene secondo un diverso criterio di relativa proporzionalità) in relazione alla quota dei costi di intermediazione, che alla luce delle rispettive clausole negoziali remunerano prestazioni a maturazione istantanea erogate dall’Agente in attività finanziaria intervenuto nelle operazioni creditizie (cfr. ABF Bari, Dec. n. 8248/2023). A tale conclusione non osta il rilievo della convenuta sulla irripetibilità dei costi up front desumibile, a suo dire, dal tenore della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21), resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, cit., avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)” (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021, R.G.)

Per quanto innanzi, con riferimento al contratto n. ***645, tenuto conto del periodo di dilazione non usufruito (n. 54 rate residue su 60 previste in origine) la ricorrente avrebbe titolo al rimborso dell’importo di € 876,00, risultante dai conteggi esposti nella seguente tabella:

durata del finanziamento		60
rate scadute		6
rate residue		54
TAN		5.57%

		% restituzioni	
- in proporzione lineare		90.00%	
- in proporzione alla quota interessi		81.87%	

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	costi istruttoria (recurring)	€ 550.00	€ 495.00	€ 450.28		€ 495.00
	costi intermediario del credito (up front)	€ 465.00	€ 418.50	€ 380.69		€ 380.69
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 876
interessi legali						1

Tuttavia, la medesima ha richiesto il rimborso del minor importo di € 659,75, considerando l’estinzione avvenuta in corrispondenza della 21esima rata in luogo della sesta. Sicchè, in ossequio al principio di

corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'istante ha diritto a ripetere una somma non superiore a quella domandata.

Diversamente è a dirsi con riguardo al rapporto n. ***712, rispetto al quale va riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso della somma di € 910,00 calcolata adottando, quanto agli oneri up front, il criterio della “curva degli interessi” – in mancanza di una valida previsione pattizia sul punto – mentre il criterio pro rata temporis per i costi recurring, la cui quantificazione trova riscontro nella seguente tabella elaborata con dettaglio di voci:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5.56%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60.00%
- in proporzione alla quota interessi	38.77%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	▼	▼				▼	
	costi istruttoria (recurring)	€ 550.00	€ 330.00	€ 213.24			€ 330.00
	costi intermediario del credito (up front)	€ 1,495.20	€ 897.12	€ 579.69			€ 579.69
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00
		tot rimborsi ancora dovuti					€ 910
		interessi legali					1

Il Collegio dichiara pertanto l'intermediario tenuto al rimborso, in favore della ricorrente, dell'importo complessivo di euro 1.570,00 (arrotondato per eccesso), oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Non può trovare accoglimento, invece, la pretesa concernente il ristoro delle rate “eventualmente” versate in eccedenza in quanto priva di elementi probatori (arg. ex art. 2697, cod. civ.).

Non meritevole di accoglimento si palesa, altresì, l'istanza di refusione delle spese di assistenza professionale, quale voce di danno emergente reclamata dalla ricorrente, potenzialmente risarcibile secondo le regole di diritto comune ove consti un comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia. Nel caso in esame, tuttavia, non constano evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza di un professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché prive di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4580/2025, cit.; Coll. Bari, Dec. n. 7214/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.570,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE